

Causa T-111/00

British American Tobacco International (Investments) Ltd

contro

Commissione delle Comunità europee

«Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom — Accesso del pubblico
ai documenti della Commissione — Verbalì del comitato delle accise —
Accesso parziale — Eccezione — Identità delle delegazioni nazionali —
Tutela dell'interesse dell'istituzione
relativo alla segretezza delle sue deliberazioni»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 10 ottobre 2001 II-3000



Massime della sentenza

1. *Procedura — Decisione che sostituisce nel corso del giudizio la decisione impugnata — Elemento nuovo — Estensione delle conclusioni e dei motivi iniziali*

2. *Commissione — Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione — Decisione 94/90 — Eccezioni al principio di accesso ai documenti — Tutela dell'interesse dell'istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni — Diritto della Commissione di avvalersene nel caso di una domanda di accesso ai verbali del comitato delle accise*

(Decisione della Commissione 94/90/CECA, CE, Euratom)

3. *Commissione — Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione — Decisione 94/90 — Eccezioni al principio di accesso ai documenti — Interpretazione e applicazione restrittive — Tutela dell'interesse dell'istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni — Obbligo di ponderazione degli interessi in gioco — Portata*

(Decisione della Commissione 94/90)

1. Le conclusioni inizialmente dirette contro un atto sostituito in corso di causa possono essere considerate dirette contro l'atto sostitutivo, atto che costituisce un elemento nuovo che consente alla ricorrente di adeguare le proprie conclusioni e i propri motivi. In un'ipotesi del genere sarebbe infatti in contrasto con una sana amministrazione della giustizia e con l'esigenza di economia processuale costringere la ricorrente a proporre un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale.

nitario, ha il compito principale di assistere la Commissione, la quale provvede alla sua presidenza nonché al suo segretariato, il che implica che essa compili i verbali da questo adottati. Per di più, risulta che il comitato non dispone di amministrazione, bilancio, archivi, locali né ancor meno di indirizzo propri. Di conseguenza, il comitato, che non è né una persona fisica o giuridica, né uno Stato membro, né un altro organismo nazionale o internazionale, non può neppure essere considerato come «un'altra istituzione od organo comunitario» ai sensi del codice di condotta adottato con decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

(v. punto 22)

2. Le deliberazioni del comitato delle accise, al pari dei suoi documenti, vanno considerate proprie della Commissione. Infatti, tale comitato, costituito in applicazione di un atto comu-

Quindi nei limiti in cui il comitato delle accise deve essere considerato facente parte della Commissione, quest'ultima ha pertanto il diritto di avvalersi dell'eccezione relativa al segreto delle sue deliberazioni nell'ipotesi in cui i docu-

menti ai quali è chiesto l'accesso riguardino deliberazioni del comitato delle accise.

(v. punti 37-38)

3. Ogni eccezione al diritto di accesso ai documenti rientranti nella sfera di applicazione della decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, dev'essere interpretata ed applicata in senso restrittivo. D'altro canto, ai fini dell'applicazione di tale eccezione facoltativa, relativa alla segretezza delle deliberazioni, la Commissione dispone di un potere discrezionale che essa deve non di meno esercitare ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse del

cittadino ad ottenere un accesso ai suoi documenti e, dall'altro, il suo interesse eventuale a tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni. Il codice di condotta, quale adottato dalla Commissione nella decisione 94/90, non può giustificare il fatto che un'istituzione rifiuti, per principio, l'accesso a documenti relativi alle sue deliberazioni in quanto contengono informazioni riguardanti la posizione assunta dai rappresentanti degli Stati membri, salvo violare l'obbligo di mettere a confronto gli interessi in gioco. Inoltre, occorre, in ciascun caso, procedere a una ponderazione degli interessi in gioco alla luce del contenuto del documento interessato.

(v. punti 40, 52-53)